



D.R. n. 1 del 10/09/2021

OGGETTO: indizione concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali - A.A. 2021/2021 -, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537.

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 riguardante la "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" ed in particolare l'art. 11, comma 1 riguardante l'autonomia didattica;
- VISTO il Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127", ed in particolare l'art. 16, comma 5, che dispone che l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e il comma 6, secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
- VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d);
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 11 febbraio 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito



- presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;
- VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante "Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150" e, in particolare, l'art. 2;
- VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
- VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno;
- VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 294 del 26 novembre 2020;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO il Decreto Rettorale 3 luglio 2008, n. 1 con cui è stata istituita, presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla Facoltà di Giurisprudenza;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, che stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, della Legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette Scuole di Specializzazione nell'A.A. 2021-2022;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1081 del 7 settembre 2021, con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali per l'A.A. 2021-2022;
- CONSIDERATA la conseguente necessità di dover provvedere all'indizione del concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, attivata presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, per l'A.A. 2021/2022;
- VISTO il parere dei competenti OO.AA.;
- VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione ha fissato l'importo delle tasse di iscrizione per l'A.A. 2021-2022;
- VALUTATO ogni altro elemento opportuno;



DECRETA

Art. 1

È indetta, per l'A.A. 2021-2022, la procedura di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali attivata presso l'Ateneo, secondo le indicazioni fornite nel bando allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Del presente Decreto, previa acquisizione dello stesso alla raccolta interna nell'apposito registro, verrà data idonea pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

ROMA, 10 SETTEMBRE 2021

IL RETTORE

PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 10.09.2021